



Città di Messina
Dipartimento Servizi alla Persona
Servizio Politiche per la Casa, E.R.P.

AVVISO

Avviso Pubblico per l'assegnazione in locazione di alloggi siti nel Comune di Messina, di proprietà dello stesso e/o dell'Istituto Autonomo Case Popolari, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 542 del 17/12/2024.

Visto il D.P.R. n. 1035 del 30/12/1972 recante: “*Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*” e ss.mm.ii;

Richiamato l'art. 5 della L.R. n. 1 del 05/02/1992 recante “*Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*” e ss.mm.ii.;

Preso atto che con Deliberazione n. 542/C.C. del 17/12/2024 il Consiglio Comunale di Messina ha approvato il Regolamento Comunale recante “*Criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica*” il quale prevede all'art. 7 l'indizione di un Bando di concorso per la formazione di una “*graduatoria aperta*” per l'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale;

Tutto ciò premesso viene indetto il presente:

**BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA APERTA PER
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI MESSINA**

(approvato con Determina dirigenziale n. ____ del ____)

Palazzo della Cultura “*Antonello da Messina*”
Viale Boccetta, 373 – 98122 Messina – 3° piano
Recapiti 090.7721 – protocollo@pec.comune.messina.it

Art. 1 – REQUISITI SOGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Per la partecipazione al Bando di Concorso Pubblico occorre che il Richiedente sia in possesso – alla scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda – dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana;
 - b. cittadinanza in uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - c. essere cittadino straniero, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D. Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e ss.mm.ii., titolari di carte di soggiorno o regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o lavoro autonomo. I cittadini stranieri titolari di pensione da lavoro o invalidità totale o permanente erogato dallo Stato Italiano;

Il requisito di cui al punto 1 è richiesto solo per il richiedente.

2. Possono partecipare i soggetti che abbiano la residenza nel Comune di Messina o che dimostrino di svolgervi la propria attività lavorativa esclusiva o principale intendendosi comprovati tali requisiti qualora:
 - a. nel Comune di Messina si trova almeno una sede di lavoro e/o sede legale dell'impresa alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno dodici mesi (12) nel corso degli ultimi ventiquattro mesi (24), alla data di presentazione della domanda o ha conseguito almeno il 50% dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile certificato;
 - b. nel Comune di Messina si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuale/i o partecipata/e del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi ventiquattro mesi (24) alla data di presentazione della domanda;
 - c. nel Comune di Messina è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente degli ultimi dodici mesi (12) alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

Il requisito di cui al punto n. 2 è richiesto solo per il richiedente.

3. Il richiedente, inoltre, deve avere un reddito non superiore ai limiti fissati dall'art. 10 della L.R. n. 1/92 e ss.mm.ii. e deve possedere un'attestazione ISEE redatta e calcolata ai sensi del DPCM 05/12/2013 n.159 e ss.mm.ii. - valida alla data di presentazione della domanda – con un valore che non può superare il limite massimo di reddito annuo complessivo del nucleo familiare, aggiornato periodicamente dalla Regione Siciliana con appositi provvedimenti, per concorrere all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
4. I requisiti devono essere acquisiti da tutti i componenti del nucleo familiare alla data dell'Avviso Pubblico e mantenuti fino alla conclusione dell'*iter* di assegnazione.
5. I suddetti requisiti soggettivi possono essere dichiarati mediante autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, ivi compresa la composizione del nucleo familiare del richiedente. La dichiarazione falsa e mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, fatte salve le verifiche d'ufficio.

Art. 2 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Saranno escluse le domande dei richiedenti che:
 - a. Essere titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle proprie esigenze nel territorio nazionale. Si considera adeguato l'alloggio che rispetta i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione così come disciplinati dal D.M. Sanità del 5 Luglio 1975 o secondo l'attuale normativa vigente;
 - b. Aver avuto una precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
 - c. Aver avuto precedente assegnazione in locazione di un alloggio E.R.P., qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di revoca o decadenza;
 - d. Aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
 - e. Essere stati sfrattati per morosità da alloggi E.R.P. negli ultimi 5 anni e non aver pagato tutte le somme dovute all'ente gestore, fatte salve le situazioni di accertata difficoltà nel pagamento dei canoni e dei servizi, valutate dal competente Dipartimento Servizi Tributarî – Servizio Patrimonio, sentito il Dipartimento Servizi alla Persona – Servizio Sociale Professionale;
 - f. Essere stati occupanti senza titolo di alloggi E.R.P. oppure di immobili non residenziali di proprietà del Comune di Messina negli ultimi 5 anni. Questa tipologia di occupazione senza titolo deve essere accertata dalla Polizia Municipale secondo quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n. 542 del 17/12/2024;
2. I motivi di esclusione si applicano a tutti i componenti del nucleo familiare se esistenti alla data dell'Avviso e mantenuti fino alla conclusione dell'iter di assegnazione.

Art. 3 – CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione al Bando di Concorso per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica deve essere compilata dal richiedente per sé e per il proprio nucleo familiare entro il termine perentorio di scadenza fissato dal presente bando, pena l'esclusione;
2. Ogni cittadino inserito nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente;
3. La domanda dovrà essere presentata da un componente del nucleo familiare che verrà considerato, a tutti gli effetti amministrativi e gestionali, il referente del nucleo;
4. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere redatta su modulo elettronico e presentata esclusivamente per via telematica, nel rispetto dei principi del Codice Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 07.03.2005, n.82 e ss.mm.ii., su una piattaforma digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere

completati **entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione** al seguente link: https://sportellotelematico.comune.messina.it/action:c_f158:bando.erp ;

5. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli utenti devono riportare:
 - a. le generalità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare;
 - b. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'accesso e alle condizioni possedute ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - c. il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni al richiedente;
6. La domanda dovrà essere corredata da Attestazione ISEE unitamente alla dichiarazione reddituale prodotta ai fini IRPEF, o in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali;
7. In caso di decesso del richiedente, di separazione o di divorzio, è consentito il subentro della domanda dei componenti indicati nella domanda stessa, secondo l'ordine ivi indicato, su richiesta dei soggetti interessati;
8. Qualora il subentro di cui al comma 7 sia accertato in sede di assegnazione e comporti modifiche del punteggio, la domanda viene ricollocata nella graduatoria in base al nuovo punteggio;
9. Il richiedente che ha presentato domanda, nel caso in cui riscontri errori materiali o omissioni, **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria** può chiedere al Dipartimento Servizi alla Persona – Servizio Politiche per la Casa, E.R.P., di riesaminare i requisiti ed, eventualmente, inoltrare successiva istanza motivata di rettifica, aggiornamento o integrazione dei medesimi attraverso la piattaforma utilizzata per la presentazione delle domande.

Art. 4 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. Alla domanda di partecipazione al Bando di Concorso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. Attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica del nucleo familiare in corso di validità, riferita all'ultima dichiarazione reddituale prodotta ai fini IRPEF o, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali. **La mancata presentazione o l'invalidità della certificazione ISEE comporterà l'invalidità della domanda (v. comma 9°, art. 5 del Regolamento Comunale);**

- b. Dichiarazione sostitutiva di non godimento di altri diritti di proprietà e di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle proprie esigenze per ognuno dei componenti del nucleo familiare che abbiano superato il 18° anno di età, con allegata copia del documento di identità;
2. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata tutta la documentazione indicata nei casi di specie interessanti il richiedente, individuati nella Tabella di cui all'art. 5 del presente Bando, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi;
3. Tutti i certificati indicati nel bando possono essere sostituiti, ai sensi della normativa vigente, con dichiarazioni sostitutive di autocertificazione redatte ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 dallo stesso D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Art. 5 – PROCEDURA, ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive relativi ai componenti del nucleo familiare, espresse nella seguente tabella:

| CONDIZIONI OGGETTIVE | | PUNTI DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE | |
|----------------------|--|---|--|
| A | Obbligo di rilascio alloggio. Sfratto o atto ad esso equiparato del nucleo familiare richiedente che alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: | | |
| 1 | Provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'Autorità competente, con le seguenti eccezioni: <ul style="list-style-type: none"> • il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, salvo che non si tratti di soggetti per i quali sia stata attestata la presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno 6 mesi; • il predetto sfratto per morosità del conduttore, non potrà riferirsi ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o ad un alloggio acquisito nel | Entro 3 mesi Entro 6 mesi Entro 12 mesi | 1 2 3 Copia dell'Ordinanza o della Sentenza esecutiva di sfratto emanato dall'Autorità Giudiziaria competente |

| | | | | |
|---|---|--|-------------|---|
| | mercato privato della locazione della Pubblica Amministrazione, qualora il canone di locazione sia sostenuto in tutto o in parte dalla stessa. | | | |
| 2 | Provvedimento esecutivo di rilascio qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, risultando il richiedente in domanda occupante senza titolo, escludendo pertanto tassativamente situazioni di occupazione abusiva mediante ingresso arbitrario ed in condizioni di divieto | Entro 3 mesi Entro 6 mesi Entro 12 mesi | 3 2 1 | Copia del provvedimento esecutivo di rilascio; certificato di morte dell'intestatario del contratto e/o dichiarazione sostitutiva di abbandono dell'alloggio. |
| 3 | Ordinanza di sgombero per motivi legati all'incolumità | Termine immediato o breve previsto dall'ordinanza | 3 | Copia dell'ordinanza di sgombero oppure certificato dell'Autorità che ha emesso tale ordinanza con precise indicazioni della relativa motivazione. |
| 4 | Provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale, con obbligo di rilascio dell'alloggio a favore dell'altro coniuge | Entro 3 mesi o qualora non venga precisato un termine Entro 6 mesi Entro 12 mesi | 3 2 1 | Copia del provvedimento di omologa del Tribunale. |
| 5 | Sentenza passata in giudicato, con onore di rilascio alloggio | Entro 3 mesi Entro 6 mesi Entro 12 mesi | 3 2 1 | Copia della sentenza. |
| 6 | Provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato ai sensi dell'art. 560 comma 3 del c.p.c, nei casi in cui il giudice non ritenga di autorizzare il debitore a continuare ad abitare l'alloggio, o parte dello stesso, ovvero quando revoca detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile | Entro 3 mesi Entro 6 mesi Entro 12 mesi | 3 2 1 | Copia del Provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato ai sensi dell'art. 560 comma 3 del c.p.c e/o copia del provvedimento di revoca e/o provvedimento di aggiudicazione o assegnazione dell'immobile. |

| | | | | |
|---|--|---|-------------|--|
| 7 | Verbale di conciliazione giudiziale quando costituisce titolo esecutivo per lo sfratto | Entro 3 mesi Entro 6 mesi Entro 12 mesi | 3 2 1 | Copia del verbale di conciliazione |
| B Sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione | | | | |
| 1 | Sistemazione in alloggi concessi in sub-locazione dal Comune di Messina in alloggi di proprietà comunale o reperiti nel mercato privato della locazione. La condizione non è riconoscibile in presenza di morosità nel pagamento del canone di locazione e oneri accessori predeterminati dalla Pubblica Amministrazione | | 1 | Verificati dal Servizio |
| 2 | Situazione di disagio abitativo, qualora, alla data della domanda ed alla data di verifica dei requisiti sussista la sistemazione, da oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda, in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie | | 3 | Copia della relazione rilasciata dai Servizi Sociali o da Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni e Parrocchie. |
| C Improprietà abitativa Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione che perduri fino alla data di verifica dei requisiti verificata mediante risultanze anagrafiche. Sono individuati quali alloggi impropri: | | | | |
| 1 | Gli spazi appartenenti alle categorie catastali B/6, B/7, B/8 e tutti quelli appartenenti alle categorie C,D,E, in particolare sono considerati*: <ul style="list-style-type: none"> • magazzini e laboratori; • autorimesse, box; • cantine e soffitte; • uffici, negozi e botteghe <p>*in sede di istruttoria la condizione è convalidata mediante verifica della Polizia Municipale. Il Comune di Messina si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla sussistenza della predetta condizione.</p> | | 2 | Certificato catastale dell'immobile dal quale si evince la condizione dell'alloggio. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 2 | Gli spazi non appartenenti a categorie catastali, ovvero non idonei ai sensi del D.M. 5 Luglio 1975: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, immobili senza agibilità ed abitabilità, container, roulotte, dormitori pubblici, scuole, chiese, pensioni e/o alberghi a carico della Pubblica Amministrazione, istituti di soccorso, ricoveri e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione | 3 | <p>Attestato dell’Autorità competente dichiarante la consistenza edilizia e strutturale dell’immobile in atto occupato dal richiedente;</p> <p>Attestato dell’Ufficio Anagrafe del Comune indicante le variazioni domiciliari del richiedente (Certificato Storico Anagrafico);</p> <p>Dichiarazione sostitutiva indicante l’ente preposto alla pubblica assistenza, se il richiedente è ricoverato alla data del bando con il proprio nucleo familiare in altro locale precario.</p> |
| 3 | Le abitazioni in condizione di antigenicità (D.M. Sanità del 05/07/1975) certificati dall’Autorità competente | 2 | Attestato rilasciato dall’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.P., contenente la dettagliata indicazione delle cause di antigenicità; |
| 4 | <p>Coabitazione* – Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità</p> <p>* il punteggio non è attribuito quando tra i due nuclei familiari sussiste un rapporto di lavoro</p> | 2 | Autocertificazione relativa allo stato di famiglia di ciascuno dei nuclei familiari coabitanti con il richiedente, integrato da una dichiarazione dello stesso richiedente, in ordine al grado di parentela o |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | <p>affinità con i nuclei coabitanti o la inesistenza di tali vincoli;</p> <p>Certificati storici anagrafici del proprio nucleo familiare e del nucleo familiare coabitante;</p> |
| 5 | Sovraffollamento – Per ogni persona in più rispetto allo standard abitativo previsto dal D.M. Sanità del 05/07/1975 | 2 | <p>Certificato catastale con indicazione dei metri quadrati;</p> <p>Certificato storico anagrafico</p> |

| CONDIZIONI SOGGETTIVE | | PUNTI | DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE |
|-----------------------|---|---|--|
| D | <p align="center">Anzianità</p> <p>Punteggio aggiuntivo per presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone anziane. Il punteggio è differenziato a seconda della presenza di persone ultra-sessantacinquenni, ultra-settantenni, ultra-settantacinquenni, ultra-ottantenni, valutando l'età della persona più anziana. Il punteggio è ulteriormente aumentato nel caso in cui il nucleo richiedente sia composto esclusivamente da più persone anziane ultra-ottantenni.</p> | | |
| 1 | Stato abbandono – Nucleo familiare composto da un solo anziano ultra-sessantacinquenne in stato di abbandono morale e materiale. | 3 | Copia attestazione/relazione rilasciata dal Servizio Sociale e/o su incarico del Tribunale di Messina - Area Civile - Giudice Tutelare |
| 2 | Ultra-sessantenne – Nucleo familiare composto esclusivamente da persona/e che abbiano superato i 60 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico | 2 | Copia del certificato dello stato di famiglia |
| 3 | Ultra-sessantacinquenne – Nucleo familiare composto esclusivamente da persona/e che abbiano superato i 65 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico | Aumento 0,50 punti per ogni anno di età oltre i | Copia del verbale della Autorità competente attestante la disabilità ove esistano |

| | | | |
|----------|--|---|--|
| | | 65 anni di un membro del nucleo familiare | |
| E | Condizione di invalidità – Disabilità | | |
| | Punteggio aggiuntivo per situazione certificata di invalidità o disabilità e situazioni equiparate. Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati, il punteggio è attribuito per ogni componente certificato. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona. | | |
| 1 | Situazione certificata di invalidità al 100% o handicap ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 | 3 | copia del verbale della L. 104/92 art. 3 comma 3. |
| 2 | Situazione certificata di invalidità tra il 67% e il 99% o handicap L. 104/92 art. 3 comma 1 | 2 | copia del verbale della L. 104/92 art. 3 comma 1. |
| 3 | Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o presenza di persone anziane ultra-sessantacinquenni, certificate non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti | 3 | copia del certificato di indennità di accompagnamento e/o certificato di non autosufficienza rilasciato dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica |
| 4 | Indennità di frequenza in capo a minore di 18 anni, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative, certificate dall'Autorità competente | 3 | Copia del verbale rilasciato dalla commissione medico legale al termine dell'accertamento sanitario. |
| 5 | Grave invalidità fisica, con limitata autonomia personale e nessun supporto familiare | 3 | Copia del verbale della L. 104/92 art. 3 comma 3; Copia del certificato dello stato di famiglia; Dichiarazione sostitutiva attestante nessun supporto familiare. |
| F | Nucleo Mono-genitoriale | | |
| | Nucleo familiare richiedente composto da un solo adulto con uno o più minori a carico. La condizione non è attribuibile quando sussista convivenza more-uxorio con altro adulto non facente parte del nucleo familiare richiedente. Tale forma di convivenza potrà risultare sia da risultanze | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| anagrafiche sia da relazione dei Servizi Sociali o VV. UU. | | | | |
| 1 | Nucleo monogenitoriale con 1 minore | | 1 | Copia certificato dello stato di famiglia e/o relazione dei servizi sociali |
| 2 | Nucleo monogenitoriale con 2 minori | | 2 | |
| 3 | Nucleo monogenitoriale con 3 o più minori | | 3 | |
| G | Vulnerabilità/Fragilità Persone in carico ai Servizi Sociali e Sanitari anche su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> • neo-maggiorenni dimessi dalle strutture residenziali (Care Leavers); • neo-maggiorenni stranieri paesi terzi; • donne vittime di violenza; • persone senza dimora . Per i quali il reperimento di una abitazione risulta un elemento indispensabile per intraprendere un percorso di crescita e autonomia (secondo il paradigma Housing First) | | 3 | Copia della relazione dei Servizi Sociali e/o dei Servizi Sanitari e/o provvedimento dell'Autorità Giudiziaria |
| H | Anzianità di residenza Anzianità di residenza del richiedente nel Comune di Messina a partire dal 3° anno dalla data di iscrizione anagrafica nel Comune. | | 0,50 per ogni anno di anzianità di residenza | Copia del certificato storico di residenza |
| I | Condizioni economiche Fermo restando il limite massimo determinato ai sensi dell'art. 10, c.3, della L. R. 1 del 1992 che viene aggiornato con Decreto della Regione Sicilia, si determinano i seguenti scaglioni con i relativi punteggi sulla base del valore ISEE desunto da attestazione INPS. | | | |
| 1 | Da 0 € fino a 3.000,00 € | 4 o più componenti n.f. 3 componenti n.f. 2 componenti n.f. 1 componenti n.f. | 16 15 14 13 | Attestazione ISEE completa di DSU in corso di validità |
| 2 | Da 3.001,00 € a 9.000,00 € | 4 o più componenti n.f. 3 componenti n.f. 2 componenti n.f. 1 componenti n.f. | 12 11 10 9 | |
| 3 | Da 9.001,00 € a 12.000,00 € | 4 o più componenti n.f. 3 componenti n.f. 2 componenti n.f. 1 componenti n.f. | 8 7 6 5 | |
| 4 | Da 12.001,00 € a limite massimo ex art. 10 c. 3 della L.R. 1/1992 | 4 o più componenti n.f. 3 componenti n.f. | 4 3 | |

| | | | |
|--|-------------------|---|--|
| | 2 componenti n.f. | 2 | |
| | 1 componenti n.f. | 1 | |

2. La documentazione inerente la situazione anagrafica, qualora non presente, sarà verificata d'Ufficio.

ART. 6 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO

1. Il Comune provvede all'assegnazione dell'alloggio secondo l'ordine della graduatoria comunale ai sensi del D.P.R. 1035 del 1972 e ss.mm.ii.
2. L'abbinamento agli alloggi disponibili è effettuato, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. possibilità di incremento delle superfici, in presenza di situazioni di particolare patologie croniche a carico di uno dei componenti del nucleo familiare che comportino l'esigenza di spazi per l'installazione di apparecchiature di cura o per ospitare chi provvede all'assistenza di invalidi che necessitano di accompagnamento in base a certificazione delle competenti autorità sanitarie;
 - b. gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche o realizzati specificatamente per disabili, sono prioritariamente offerti alle famiglie in cui uno o più componenti abbiano difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause o comunque la cui disponibilità giustifichi l'assegnazione di tale alloggio.
3. L'assegnazione riguarderà tutti gli alloggi disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, sia gli alloggi di nuova costruzione.
4. Il Comune, previa diffida all'interessato, provvede alla cancellazione dalla graduatoria delle domande dei richiedenti che rinuncino all'alloggio offerto, salvo casi di gravi motivi di rinuncia debitamente attestati da certificazioni mediche rilasciate dall'autorità sanitaria o in relazione ad altre cause attestate dalle competenti autorità, quali accessibilità a servizi di assistenza e cura di componenti del nucleo familiare.
5. All'atto della disponibilità degli alloggi per l'assegnazione, l'ufficio provvederà alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti in capo agli interessati.

ART. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria e l'istruttoria delle domande, sia in fase provvisoria che definitiva, è di competenza del Dipartimento Servizi alla Persona – Servizio Politiche per la Casa – ERP, il quale mediante apposita Commissione da nominare con provvedimento dirigenziale e dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande, procederà alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei concorrenti ed alla attribuzione dei relativi punteggi.

2. Il Comune, avvalendosi degli Organi preposti, accerta d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato in domanda.
3. L'esame e i requisiti di accesso e delle condizioni finalizzate all'ordinamento della domanda nella graduatoria, in relazione alla corrispondenza tra atti, stati e fatti e quanto autocertificato verrà effettuato in sede di istruttoria:
 - a. attribuendo d'ufficio condizioni di punteggio relativi a stati o atti non dichiarati, qualora gli stessi si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione;
 - b. attribuendo la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio tra loro incompatibili.
4. Per la formazione della graduatoria gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento pre-adoitivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda o rilevate d'ufficio durante l'istruttoria della domanda stessa, dando luogo all'attribuzione delle condizioni di punteggio fino alla data di approvazione della graduatoria.
5. Le domande dichiarate ammissibili saranno indicate nella graduatoria con il punteggio complessivo, nonché dei modi e dei termini per la presentazione dei ricorsi.
6. La graduatoria, approvata nei termini di cui all'art. 4, comma 2, lett. f del vigente Regolamento adottato con delibera del C.C. n. 542 del 17/12/2024, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Messina per 15 giorni consecutivi. La pubblicazione all'Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. I richiedenti potranno prenderne visione utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale (albo pretorio – uffici preposti – sito internet – etc...).
7. Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione alla regolarizzazione da effettuarsi mediante la piattaforma utilizzata per la presentazione delle domande.
8. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede di istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Comune nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria.
9. In esito all'istruttoria, le domande per le quali risulti l'assenza di requisiti per l'accesso all'E.R.P. vengono dichiarate inammissibili con provvedimento dirigenziale, dando comunicazione motivata dall'esclusione all'interessato mediante posta elettronica certificata, laddove in possesso, oppure mediante raccomandata A/R.
10. Nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora si riscontri l'esistenza di false e mendaci dichiarazioni, si provvede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione. La domanda verrà esclusa dalla graduatoria.

11. Entro trenta giorni, dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso. Il dirigente, unitamente al Responsabile del Procedimento valuteranno i ricorsi presentati entro il termine massimo di trenta giorni.
12. La graduatoria, così formata, a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi, sarà approvata in via definitiva con Provvedimento dirigenziale e pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di ulteriore pubblicazione. In assenza di ricorsi la graduatoria esplicherà la propria efficacia dal primo giorno di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di presa d'atto di assenza di ricorsi.
13. L'ultima graduatoria approvata in via definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a quando non sarà modificata dagli aggiornamenti che, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1035/72, saranno eseguiti in base ai bandi integrativi.

ART. 8 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande, presentate a norma dell'art. 3, c.4, **devono pervenire entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio del Comune di Messina.**

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura concorsuale oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti concorrenti e della loro riservatezza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – (Regolamento Europeo relativo al trattamento dei dati personali) e della normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii.).
2. Tali dati potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il raggiungimento delle suddette finalità.
3. I dati forniti dai candidati per la partecipazione saranno trattati e conservati nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura, in archivi informatici e/o cartacei per i necessari adempimenti in ordine alla procedura e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da legge, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione ed anche agli adempimenti conseguenti.
5. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni di legge con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
6. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Messina.

7. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE n.679/2016 i diritti previsti negli artt. 15 e seguenti del medesimo: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.
8. L'interessato potrà inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 10 – NORME DI SALVAGUARDIA

1. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura di selezione, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura.
2. L'Amministrazione si riserva analogo facoltà, disponendo di non procedere all'assegnazione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
3. Il Comune di Messina si riserva in ogni caso la possibilità, in qualsiasi momento, di modificare, prorogare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso, e comunque, di non dare seguito alla selezione, ovvero anche per cause operative o tecniche non prevedibili ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della procedura, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità degli alloggi, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.
4. Contro il presente avviso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. Catania entro sessanta giorni dal termine della pubblicazione all'Albo Pretorio o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni dalla stessa data.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa regionale e nazionale vigente.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di adesione allo stesso da parte del partecipante, attraverso la domanda di partecipazione.
2. Il presente Bando costituisce "*lex specialis*" del concorso, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.